

Revisione della Legge sugli stipendi

La revisione della Legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti del 5 novembre 1954 recentemente sottoposta al Gran Consiglio si inserisce nel contesto della ristrutturazione globale dello statuto dei dipendenti statali realizzata attraverso le nuove leggi sull'ordinamento dei dipendenti, sulla polizia e sulla scuola. Come lo indica il titolo la Legge sugli stipendi riguarda in particolare l'aspetto pecuniario del rapporto di lavoro tra lo Stato ed i propri dipendenti. Questa revisione, volta a raggiungere una maggior flessibilità nel sistema di remunerazione, una miglior trasparenza e l'applicazione dei criteri uniformi per l'insieme dei dipendenti statali, era da tempo auspicata sia dalle organizzazioni del personale che dal Consiglio di Stato.

In quest'ottica tra le principali innovazioni si inseriscono la remunerazione sulla base di criteri uniformi e sistematici di descrizione e

valutazione delle singole funzioni, la riformulazione ed unificazione della scala degli stipendi, l'integrazione di diversi supplementi speciali nella classificazione delle funzioni, la modifica sostanziale degli incentivi e dei riconoscimenti finanziari e l'aggiornamento della regolamentazione in materia di prestazioni in caso di assenza per malattia, infortunio e maternità.

A presentazione delle principali modifiche che riguardano direttamente la retribuzione del personale statale riportiamo alcuni stralci del Messaggio del Consiglio di Stato a commento degli articoli più significativi.

La nuova scala degli stipendi si basa sull'indice dei prezzi al consumo valido al 1° gennaio 1987 (108,6 punti, dicembre 1982 = 100).

La scala degli stipendi è stata riformulata per tener conto dei seguenti obiettivi:

- la scala stipendi deve avere un'estensio-

ne sufficiente per considerare tutte le categorie di dipendenti statali;

- tali categorie devono poter essere classificate senza l'ausilio dell'attuale art. 7^{bis} della Legge sugli stipendi;
- la scala degli impiegati e quella dei docenti devono essere integrate;
- il passaggio dal vecchio al nuovo organico deve avvenire senza perdite per il dipendente e senza rivalutazioni salariali che eccedano gli arrotondamenti;
- nella misura del possibile deve essere migliorata la struttura delle carriere, in modo che possano essere allungate.

Verso il basso la scala è stata estesa aggiungendo alcune classi per poter considerare anche quei dipendenti oggi retribuiti di fatto mediante contratti di diritto privato basati sull'art. 7^{ter}, cpv. 2. Si ritiene indispensabile che la scala stipendi fissi i limiti salariali entro i quali stipulare la quasi totalità dei contratti validi per i dipendenti statali.

Verso l'alto sono state aggiunte nuove classi per poter classificare le funzioni senza l'ausilio dell'attuale art. 7^{bis}, che dà la facoltà al Consiglio di Stato di concedere un supplemento del 40% oltre al massimo della classe. Di fatto l'aumento straordinario in base all'art. 7^{bis} veniva attribuito più per remunerare le funzioni che non la singola persona. Finora il Consiglio di Stato non ha mai applicato una percentuale superiore al 35%. Pertanto la classe più alta della nuova scala stipendi viene a corrispondere all'attuale 1^a classe con un supplemento del 35%.

Il numero di aumenti è stato fissato in 15 nelle classi più alte (14/11 nella zona di raccordo con la parte media della scala) contro i 10 attualmente previsti prima di raggiungere il massimo della classe. Per queste classi infatti già oggi la carriera si sviluppa solitamente su di un periodo più lungo, in applicazione dell'art. 7^{bis} (che viene concesso solo quando è già stato raggiunto il massimo della classe). D'altra parte esiste la possibilità di accelerare la carriera in funzione di meriti particolari anticipando gli scatti annuali, cosicché il numero degli aumenti (15) è determinante solo per le carriere standard.

Art. 3^{bis} (Stipendi dei docenti)

L'art. 3^{bis} viene abrogato per due motivi: da un lato si intende unificare per tutti i dipendenti dello Stato, siano essi impiegati o docenti, il sistema di riferimento per la classificazione, d'altra parte si vuole ovviare ai problemi attuali della scala stipendi dei docenti, che sono i seguenti:

- la scarsità di classi dell'organico docenti fa sì che un gran numero di loro sia raggruppato in poche classi;
- molti docenti-funzionari, capi ufficio, sono forzatamente in classe speciale o in prima classe, non trovando una collocazione nell'attuale scala stipendi;
- vi è una disparità tra alcune categorie di funzionari e di docenti di uguale formazione;
- vi sono differenze troppo marcate tra le classi di docenti con una stessa forma-

Art. 3 (Scala degli stipendi)

Classe	Minimo	Aumento annuo	Massimo
B	-	fino al massimo previsto dalla legge onorari dei magistrati	
A	-		125 000.—
39.	78 195.—	2 200.— (15)	111 195.—
38.	75 577.—	2 100.— (15)	107 077.—
37.	72 958.—	2 000.— (15)	102 958.—
36.	70 340.—	1 900.— (15)	98 840.—
35.	66 921.—	1 800.— (15)	93 921.—
34.	64 664.—	1 700.— (15)	90 164.—
33.	62 407.—	1 600.— (15)	86 407.—
32.	58 837.—	1 500.— (15)	81 337.—
31.	56 800.—	1 500.— (14)	77 800.—
30.	55 525.—	1 400.— (13)	73 725.—
29.	53 574.—	1 400.— (12)	70 374.—
28.	51 623.—	1 400.— (11)	67 023.—
27.	50 908.—	1 400.— (10)	64 908.—
26.	49 739.—	1 358.— (10)	63 319.—
25.	47 095.—	1 252.— (10)	59 615.—
24.	45 158.—	1 181.— (10)	56 968.—
23.	42 153.—	1 164.— (10)	53 793.—
22.	40 569.—	1 058.— (10)	51 149.—
21.	38 809.—	987.— (10)	48 679.—
20.	37 870.—	834.— (10)	46 210.—
19.	37 269.—	700.— (10)	44 269.—
18.	35 651.—	650.— (10)	42 151.—
17.	33 715.—	650.— (10)	40 215.—
16.	31 773.—	650.— (10)	38 273.—
15.	30 359.—	650.— (10)	36 859.—
14.	29 147.—	650.— (10)	35 647.—
13.	27 900.—	650.— (10)	34 400.—
12.	26 700.—	650.— (10)	33 200.—
11.	25 500.—	650.— (10)	32 000.—
10.	24 300.—	650.— (10)	30 800.—

zione, dato che attualmente la classificazione è fissata secondo l'ordine di scuola;

- le carriere sono molto più statiche che nell'amministrazione, ed il problema si accentuerà in futuro, data la minor rotazione dei docenti. In generale si può affermare che, mentre lo stipendio iniziale è relativamente alto, quello finale è piuttosto basso e viene raggiunto rapidamente;
- un problema particolare è dato dai supplementi per titoli di studio introdotti nella legge sugli stipendi nel 1970 e mai adeguati al rincaro. Il sistema dei supplementi era allora necessario, data la struttura particolare della scala stipendi, con salti eccessivi tra determinate classi. La nuova scala stipendi permette di disporre di una gradualità più attenuata.

L'integrazione dei docenti nella nuova scala stipendi non può essere un atto meccanico e automatico, ma va attentamente esaminato, consultando anche i rappresentanti della categoria. Pertanto, in attesa di definire i termini di questa integrazione e al fine di non lasciare un vuoto legislativo, si propone di posticipare l'abrogazione dell'art. 3^{bis} a data da stabilire dal Consiglio di Stato.

Art. 4 (Supplementi di stipendio)

La maggior parte delle indennità previste dall'attuale art. 4 possono essere integrate nello stipendio, mediante una rivalutazione d'organico delle funzioni interessate. Si ritiene infatti che oneri particolari che incom-

bono permanentemente a una medesima categoria di dipendenti devono essere considerati in sede di classificazione d'organico, nell'ambito della valutazione complessiva della funzione, e non separatamente tramite indennità. Questa impostazione consente una maggiore trasparenza e un miglior paragone tra varie categorie di dipendenti, come pure una semplificazione amministrativa in genere.

D'altra parte è pur necessario permettere al Consiglio di Stato di stabilire, mediante Regolamento, supplementi di stipendio per remunerare compiti assegnati temporaneamente e che eccedono il normale capitolato d'onori.

Art 7^{bis} (Aumenti straordinari dei limiti di stipendio)

L'art. 7^{bis} viene ristrutturato restringendo, da un lato, l'ampiezza del supplemento sul massimo dello stipendio (dal 40 al 10%) e estendendo, dall'altro, la sua applicazione a tutte le classi d'organico.

La possibilità di poter riconoscere supplementi di stipendio a impiegati che svolgono prestazioni particolarmente qualificate permette l'uso di uno strumento positivo, a differenza delle sanzioni disciplinari, nella gestione del personale. Tale facoltà è già ampiamente sperimentata nel settore privato ed è pure presente in altri Cantoni.

Ridando all'art. 7^{bis} la sua funzione originaria, cioè quella di riconoscere finanziariamente il merito dei dipendenti, si può restringere l'ampiezza al 10% del massimo dello stipendio previsto per una data funzio-

ne. La sua estensione a tutte le classi d'organico si traduce nell'introduzione di un secondo massimo salariale, raggiungibile con prestazioni superiori alla media o al capitolato d'onori.

La prestazione superiore per chi non ha ancora raggiunto il massimo previsto dalla sua classe d'organico potrà essere premiata con la concessione di scatti annuali anticipati. Si preferisce tale sistema all'utilizzazione di supplementi di stipendio poiché l'anticipo degli aumenti non permette di superare il massimo normale della classe: un ulteriore aumento necessita quindi di una nuova valutazione positiva dell'operato del funzionario interessato.

La possibilità di concedere gratificazioni una tantum, non assicurabili a cassa pensioni, permette di premiare le prestazioni eccezionali di un dipendente durante l'anno. Invece di gratificazioni finanziarie, possono essere concessi giorni di congedo pagato supplementare analogamente a quanto già previsto per le gratificazioni per anzianità di servizio.

I criteri di concessione di premi finanziari saranno innanzitutto molto restrittivi, e comunque i beneficiari dovrebbero essere una minoranza. D'altronde le motivazioni del riconoscimento finanziario figureranno nella relativa decisione. Esse si fonderanno segnatamente su di un sistema di qualificazione periodica di tutti gli impiegati.

Dopo ampie discussioni con le organizzazioni del personale si è rinunciato all'applicazione dell'art. 7^{bis} per la categoria dei docenti.

